

**ASSICURAZIONE A PREMIO UNICO
PER LA GARANZIA DELLA CESSIONE DI QUOTE DELLO STIPENDIO**

Premesso che

La xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con sede in xxxxxxxxxxxx in seguito denominata per brevità "**Contraente**", concede prestiti di cui al DPR 05.01.1950 n.180 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con DPR 28.7.1950 n. 895, ed in relazione al D.Lgs. 252/2005, a lavoratori dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato, non soggetti agli obblighi di leva. Ai sensi della suindicata normativa e in relazione a tali prestiti il suddetto Contraente ha necessità di tutelarsi con coperture assicurative a garanzia del rischio morte e dei rischi di impiego per coloro che contraggono i prestiti e che la HDI ASSICURAZIONI S.p.A., in seguito denominata per brevità "**Società**" è disposta ad assumere i relativi rischi.

TITOLO I

1.0 – CONDIZIONI GENERALI PER TUTTE LE GARANZIE ASSICURATE

Articolo1. 1. Decorrenza e durata delle Garanzie

Le garanzie assicurate decorrono dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda consegnata al Contraente a condizione che:

- il finanziamento sia stato effettivamente erogato;
- il premio contrattualmente previsto sia stato corrisposto;
- non sia pervenuto al Contraente il rifiuto da parte della Società;
- i documenti presentati per l'assunzione del rischio impiego non risultino falsificati nelle cifre o nei contenuti. In questo caso, infatti, essi non saranno considerati validi in quanto distorcono il calcolo del rischio assicurativo e pertanto la copertura rischio impiego sarà inefficace.

Qualora l'erogazione del finanziamento avvenisse in data diversa da quella di decorrenza, la copertura dei rischi decorrerà dal giorno dell'erogazione del finanziamento, ferma la durata espressa in mesi indicata nella proposta e riportata nella scheda consegnata al Contraente.

La durata dell'assicurazione, cioè l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e la data di scadenza, è pari alla durata del rapporto di finanziamento e non potrà comunque essere inferiore a 24 mesi e superiore a 120 mesi.

Sarà possibile posticipare la scadenza di massimo 12 mesi solo nei seguenti casi:

- passaggio ad una nuova Amministrazione;
- pensionamento.

Eventuali anticipazioni del finanziamento non sono coperte dalle garanzie.

Articolo1. 2. Limiti assuntivi

■ **L'Assicurato/Cedente**

A) deve:

- essere stato assunto a tempo indeterminato;
- essere dipendente di ente statale, pubblico, azienda municipalizzata (società con partecipazione pubblica > 40%) o azienda privata;
- avere sana costituzione fisica;
- avere un TFR accantonato presso l'Amministrazione e/o una posizione individuale maturata presso un Fondo Pensione Complementare disponibili, in base ai quali poter determinare il montante lordo massimo dell'operazione, se dipendente di azienda privata; tali somme dovranno costituire crediti liquidi ed esigibili alla cessazione del rapporto di lavoro in caso di sinistro impiego;
- presentare idonea documentazione attestante l'importo della posizione individuale maturata presso il Fondo Pensione Complementare nonché delega al riscatto della suddetta posizione, da lui stesso sottoscritta.

non deve:

- figurare in itinere di contratto di formazione lavoro o di inserimento;
- figurare in itinere di "periodo di prova" nell'ambito del rapporto di lavoro in corso;

- figurare in itinere di contratto di apprendistato;
- figurare in itinere di contratto a tempo determinato;
- essere in status di aspettativa o sospensione, a qualsiasi titolo, del rapporto di lavoro;
- essere stato in malattia per più di 30 giorni consecutivi negli ultimi 6 mesi;
- essere sottoposto a provvedimenti disciplinari;
- essere soggetto a Cassa Integrazione Guadagni, Ordinaria o Straordinaria, o essere stato posto in “messa in mobilità” ex Legge 223/91.

■ Amministrazione terza ceduta

➤ *Stato*

- L'Assicurato/Cedente deve avere, al momento dell'erogazione del finanziamento, una età compresa tra i 18 ed i 68 anni e l'età massima, alla scadenza del contratto di finanziamento, non può superare il limite dei 70 anni;
- Anzianità di servizio Durata rateazione finanziamento
da 6 mesi da 24 a 120 mesi
- Le garanzie assicurative saranno prestate per capitali inferiori o uguali ad €60.000,00.
Per capitali superiori ad € 60.000,00 richiedere autorizzazione alla Società inoltrando ultima dichiarazione dei redditi del dipendente.
Per capitali superiori ad € 90.000,00 richiedere autorizzazione alla Società inoltrando dichiarazione dei redditi del dipendente e Questionario anamnestico compilato dal medico di famiglia;
- Tariffa Allegato 3

➤ *Enti locali*

- L'Assicurato/Cedente deve avere, al momento dell'erogazione del finanziamento, una età compresa tra i 18 ed i 68 anni e l'età massima, alla scadenza del contratto di finanziamento, non può superare il limite dei 70 anni;
- Anzianità di servizio Durata rateazione finanziamento
da 6 mesi da 24 a 120 mesi
- Le garanzie assicurative saranno prestate per capitali inferiori o uguali ad €60.000,00.
Per capitali superiori ad € 60.000,00 richiedere autorizzazione alla Società inoltrando ultima dichiarazione dei redditi del dipendente.
Per capitali superiori ad € 90.000,00 richiedere autorizzazione alla Società inoltrando dichiarazione dei redditi del dipendente e Questionario anamnestico compilato dal medico di famiglia;
- Tariffa Allegato 4

➤ *Stato e Enti locali over 70*

- Se l'età dell'Assicurato/Cedente, alla scadenza del contratto di finanziamento, è compresa tra i 71 e i 75 anni il costo, per la parte relativa al rischio impiego, sarà pari al 5‰ del capitale lordo mutuato; in presenza di pignoramento in busta paga la percentuale sarà elevata all'8‰. I suddetti tassi si fondano sul presupposto che mediamente gli Assicurati/Cedenti restino in attività lavorativa per un periodo medio di 5 anni.

➤ *Società di capitali controllate da Enti Locali con partecipazione superiore al 40%*

- Se il Fondo pensionistico di riferimento è INPDAP l'Assicurato/Cedente deve avere, al momento dell'erogazione del finanziamento, una età compresa tra i 18 ed i 68 anni e l'età massima, alla scadenza del contratto di finanziamento, non può superare il limite dei 70 anni;
- Se il Fondo pensionistico di riferimento è INPS l'Assicurato/Cedente deve avere, al momento dell'erogazione del finanziamento, una età compresa tra i 18 ed i 63 anni e l'età massima, alla scadenza del contratto di finanziamento, non può superare il limite dei 65 anni e/o l'anzianità di servizio i 35 anni, salvo totale copertura TFR, **fermo restando che non è comunque possibile il superamento del 60° anno di età qualora, sempre a scadenza del finanziamento, si raggiungano i 35 anni di servizio**, salvo totale copertura TFR (dal 2010 61/35). Inoltre non è mai possibile il superamento dei 40 anni di servizio quando compiuti prima del 60° anno di età;

- L'estratto contributivo è richiesto se il Fondo pensionistico di riferimento è INPS e se la differenza tra l'età anagrafica e l'anzianità di servizio supera i 32 anni e deve essere sempre inviato alla Compagnia. Non serve se al 60/61° anno di età e/o 35/40° anno di servizio il Capitale Lordo Residuo è totalmente coperto dal TFR;
- Anzianità di servizio Durata rateazione finanziamento
da 6 mesi da 24 a 120 mesi
- Le garanzie assicurative saranno prestate per capitali inferiori o uguali ad €60.000,00.
Per capitali superiori ad € 60.000,00 richiedere autorizzazione alla Società inoltrando ultima dichiarazione dei redditi del dipendente.
Per capitali superiori ad € 90.000,00 richiedere autorizzazione alla Società inoltrando dichiarazione dei redditi del dipendente e Questionario anamnestico compilato dal medico di famiglia;
- In caso di adesione del dipendente ad un Fondo Pensione Complementare il Contraente dovrà notificare il contratto di finanziamento al Fondo stesso, come stabilito dall'art. 1.3;
- Tariffa Allegato 4

➤ **Società di capitali o di persone**

- L'Assicurato/Cedente deve avere, al momento dell'erogazione del finanziamento, una età compresa tra i 18 ed i 63 anni e l'età massima, alla scadenza del contratto di finanziamento, non può superare il limite dei 65 anni e/o l'anzianità di servizio i 35 anni, salvo totale copertura TFR, **fermo restando che non è comunque possibile il superamento del 60° anno di età qualora, sempre a scadenza del finanziamento, si raggiungano i 35 anni di servizio**, salvo totale copertura TFR (dal 2010 61/35). Inoltre non è mai possibile il superamento dei 40 anni di servizio quando compiuti prima del 60° anno di età;
- L'estratto contributivo è richiesto se la differenza tra l'età anagrafica e l'anzianità di servizio supera i 32 anni e deve essere sempre inviato alla Compagnia. Non serve se al 60/61° anno di età e/o 35/40° anno di servizio il Capitale Lordo Residuo è totalmente coperto dal TFR;
- Le garanzie assicurative saranno prestate per capitali inferiori o uguali ad €60.000,00.
Per capitali superiori ad € 60.000,00 richiedere autorizzazione alla Società inoltrando ultima dichiarazione dei redditi del dipendente.
Per capitali superiori ad € 90.000,00 richiedere autorizzazione alla Società inoltrando dichiarazione dei redditi del dipendente e Questionario anamnestico compilato dal medico di famiglia;
- **Aziende con 1.000 (mille) o più dipendenti:**
 - ❖ Anzianità di servizio Durata rateazione finanziamento
da 1 a 4 anni da 24 a 60 mesi
>= 4 anni da 24 a 120 mesi
 - ❖ Il capitale assicurato dal contratto di assicurazione non può superare il quinto cedibile per la durata massima consentita dall'anzianità di servizio dell'Assicurato/Cedente;
 - ❖ Il TFR maturato presso l'Azienda e/o la posizione individuale accantonata presso il Fondo Pensione Complementare non dovranno essere gravati da vincoli o pegni a favore di terzi. Non rientra in tale limitazione l'eventuale pignoramento;
 - ❖ Tariffa Allegato 5
- **Aziende con dipendenti tra 50/999:**
se il dipendente è **iscritto** ad un Fondo Pensione Complementare
 - ❖ Il capitale assicurato dal contratto di assicurazione non può superare il rapporto TFR + posizione individuale F.P.C./montante 1/6
 - ❖ Il TFR maturato presso l'Azienda e/o la posizione individuale accantonata presso il Fondo Pensione Complementare non dovranno essere gravati da vincoli o pegni a favore di terzi. Non rientra in tale limitazione l'eventuale pignoramento;
 - ❖ Tariffa Allegato 5

Per le Aziende i cui dipendenti siano iscritti ad un Fondo Pensione Complementare verrà accettata qualsiasi forma societaria (Spa, Srl, Snc, Sas, Ditte Individuali ecc.), senza limite minimo numero dipendenti e non verrà richiesta alcuna analisi dei bilanci.

se il dipendente **non è iscritto** ad un Fondo Pensione Complementare

- ❖ L'Azienda deve avere forma giuridica di S.p.A. o S.r.l. con capitale sociale interamente versato non inferiore ad €50.000,00 ed almeno 50 dipendenti;
- ❖ Gli ultimi due bilanci dell'Azienda devono essere in utile;
- ❖ Il capitale assicurato dal contratto di assicurazione non può superare il rapporto TFR/montante 1/4. Tale TFR va computato al netto di quanto già impegnato a garanzia di precedenti prestiti o pignoramenti;
- ❖ Tariffa Allegato 6

- Aziende con dipendenti < 50:

se il dipendente **è iscritto** ad un Fondo Pensione Complementare

- ❖ Il capitale assicurato dal contratto di assicurazione non può superare il rapporto TFR + posizione individuale F.P.C./montante 1/5
- ❖ Il TFR maturato presso l'Azienda e/o la posizione individuale accantonata presso il Fondo Pensione Complementare non dovranno essere gravati da vincoli o pegni a favore di terzi. Non rientra in tale limitazione l'eventuale pignoramento;
- ❖ Tariffa Allegato 5

Per le Aziende i cui dipendenti siano iscritti ad un Fondo Pensione Complementare verrà accettata qualsiasi forma societaria (Spa, Srl, Snc, Sas, Ditte Individuali ecc.), senza limite minimo numero dipendenti e non verrà richiesta alcuna analisi dei bilanci.

se il dipendente **non è iscritto** ad un Fondo Pensione Complementare

- ❖ L'Azienda deve avere forma giuridica di S.p.A. o S.r.l. con capitale sociale interamente versato non inferiore ad €50.000,00 ed almeno 16 dipendenti;
- ❖ Gli ultimi tre bilanci dell'Azienda devono essere in utile;
- ❖ Il capitale assicurato dal contratto di assicurazione non può superare il rapporto TFR/montante 1/3. Tale TFR va computato al netto di quanto già impegnato a garanzia di precedenti prestiti o pignoramenti;
- ❖ Tariffa Allegato 6

Per aziende con capitale sociale => a 3 milioni di euro, in alternativa ai criteri assuntivi collegati al numero dei dipendenti, potrà essere utilizzato la seguente metodologia acquisitiva:

- ❖ il capitale assicurato dal contratto di assicurazione non può superare il quadruplo del TFR lordo maturato a quel momento e/o quanto maturato presso un Fondo Pensione Complementare dall'Assicurato/Cedente con un massimo di €50.000,00. Il TFR e/o il FPC vanno computati al netto di quanto già impegnato a garanzia di precedenti prestiti o pignoramenti;
- ❖ l'ultimo bilancio dell'Azienda deve essere in utile o, se in perdita, la perdita non può essere superiore ad 1/3 del capitale sociale dell'Azienda;
- ❖ Durata del finanziamento da 24 a 120 mesi;
- ❖ Tariffa Allegato 7

- In caso di adesione del dipendente ad un Fondo Pensione Complementare il Contraente dovrà notificare il contratto di finanziamento al Fondo stesso, come stabilito dall'art. 1.3;
- Le Informazioni Commerciali, ove prevista l'analisi dei bilanci, dovranno essere sempre inviate alla Compagnia in allegato alle pratiche;
- Il vincolo del TFR maturato presso l'Amministrazione e della posizione individuale accantonata presso eventuale Fondo Pensione Complementare, ed in questo caso anche la delega al riscatto, non saranno inviati alla Compagnia ma dovranno essere disponibili se richiesti;
- Sono esclusi i dipendenti di Imprese di Pulizia, di Organizzazioni sindacali, di Partiti politici e i dipendenti (aventi qualifica di operaio) delle Imprese del settore Edile, salvo autorizzazione da richiedere alla Società;
- Sono escluse tutte le aziende o Enti che accantonano il TFR presso l'INPS, salvo specifica autorizzazione. L'onere della segnalazione è di esclusiva competenza del Contraente, pena l'inefficacia della copertura;

- Sono escluse tutte le Aziende S.p.A. e S.r.l. che gestiscono servizi per Enti locali in forma di Convenzione. Queste saranno eventualmente considerate in base alla forma giuridica, al numero dei dipendenti e all'iscrizione o meno del dipendente ad un Fondo Pensione Complementare. La durata delle operazioni non potrà prolungarsi oltre la scadenza di dette Convenzioni con gli Enti locali;
 - Sono ammessi i dipendenti di Cooperative nei casi in cui la stessa abbia 1.000 (mille) o più dipendenti; nei casi in cui il numero dei dipendenti sia inferiore a 1.000 (mille) saranno accettate solo operazioni di dipendenti iscritti ad un Fondo Pensione Complementare.
- **Associazioni, Enti religiosi, Onlus, Enti senza scopo di lucro**
- Se il Fondo pensionistico di riferimento è INPDAP valgono gli stessi criteri assuntivi e la stessa tariffa dei dipendenti di Enti Locali;
 - Se il Fondo pensionistico di riferimento è INPS valgono gli stessi criteri assuntivi e le stesse tariffe dei dipendenti privati, in base all'adesione o meno del dipendente ad un Fondo Pensione Complementare.
- **Poste Italiane Spa e Aziende del Gruppo Ferrovie dello Stato**
- L'Assicurato/Cedente deve avere, al momento dell'erogazione del finanziamento, una età compresa tra i 18 ed i 63 anni e l'età massima, alla scadenza del contratto di finanziamento, non può superare il limite dei 65 anni e/o l'anzianità di servizio i 35 anni, salvo totale copertura TFR, **fermo restando che non è comunque possibile il superamento del 60° anno di età qualora, sempre a scadenza del finanziamento, si raggiungano i 35 anni di servizio**, salvo totale copertura TFR (dal 2010 61/35). Inoltre non è mai possibile il superamento dei 40 anni di servizio quando compiuti prima del 60° anno di età;
 - L'estratto contributivo è richiesto se la differenza tra l'età anagrafica e l'anzianità di servizio supera i 32 anni e deve essere sempre inviato alla Compagnia. Non serve se al 60/61° anno di età e/o 35/40° anno di servizio il Capitale Lordo Residuo è totalmente coperto dal TFR;
 - Per i dipendenti delle Poste Italiane Spa il limite dei 65 anni a scadenza dell'operazione di finanziamento potrà essere derogato in presenza di Convenzione con l'IPOST per il proseguimento delle trattenute sulla pensione;
 - Anzianità di servizio Durata rateazione finanziamento
da 6 mesi da 24 a 120 mesi
 - Le garanzie assicurative saranno prestate per capitali inferiori o uguali ad €60.000,00. Per capitali superiori ad € 60.000,00 richiedere autorizzazione alla Società inoltrando ultima dichiarazione dei redditi del dipendente. Per capitali superiori ad € 90.000,00 richiedere autorizzazione alla Società inoltrando dichiarazione dei redditi del dipendente e Questionario anamnestico compilato dal medico di famiglia;
 - In caso di adesione del dipendente ad un Fondo Pensione Complementare il Contraente dovrà notificare il contratto di finanziamento al Fondo stesso, come stabilito dall'art. 1.3;
 - Tariffa Allegato 3 (statali)

■ **Cittadini stranieri**

Qualora l'Assicurato/Cedente non sia cittadino italiano ed abbia **più di cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa Azienda** potranno essere applicati i criteri e i limiti suindicati per ogni singola tipologia di Amministrazione.

Nel caso in cui l'Assicurato/Cedente vanti **meno di cinque anni di servizio presso la stessa Azienda** verranno applicati i seguenti criteri assuntivi:

se dipendente dello Stato, di Ente locale o di Società di capitali controllata da Ente Locale:

- ❖ Il capitale assicurato dal contratto di assicurazione non può superare un montante lordo massimo di €20.000,00

se dipendente di Società di capitali o di persone:

se **iscritto** ad un Fondo Pensione Complementare

- ❖ Il capitale assicurato dal contratto di assicurazione non può superare il rapporto TFR + posizione individuale F.P.C./montante 1/5 con un montante lordo massimo di €15.000,00
- ❖ Il TFR maturato presso l'Azienda e/o la posizione individuale accantonata presso il Fondo Pensione Complementare non dovranno essere gravati da vincoli o pegni a favore di terzi. Non rientra in tale limitazione l'eventuale pignoramento;
- ❖ Tariffa Allegato 5

se **non è iscritto** ad un Fondo Pensione Complementare

- ❖ L'Azienda deve avere forma giuridica di S.p.A. o S.r.l. con capitale sociale interamente versato non inferiore ad €50.000,00 ed almeno 16 dipendenti;
- ❖ Gli ultimi tre bilanci dell'Azienda devono essere in utile;
- ❖ Il capitale assicurato dal contratto di assicurazione non può superare il rapporto TFR/montante 1/3 con un montante lordo massimo di €10.000,00 per una durata massima di 60 mesi. Tale TFR va computato al netto di quanto già impegnato a garanzia di precedenti prestiti o pignoramenti;
- ❖ Tariffa Allegato 6

In caso di adesione del dipendente ad un Fondo Pensione Complementare il Contraente dovrà notificare il contratto di finanziamento al Fondo stesso, come stabilito dall'art. 1.3.

L'anzianità di servizio e l'età anagrafica si arrotondano all'unità per eccesso se la frazione di anno è superiore ai sei mesi, per difetto se inferiore.

(Es.: 5 anni e 10 mesi = 6 anni 5 anni e 5 mesi = 5 anni)

La Società ha la facoltà di recedere nel caso non siano rispettati i predetti limiti assuntivi.

Articolo 1. 3. Modalità di adesione e documentazione

L'assicurazione verrà prestata, fermo restando quanto previsto al precedente art. 1.2, attraverso la compilazione della proposta di assicurazione che dovrà essere firmata dall'assicurato e integrata dai seguenti documenti:

- * Certificato di stipendio sul quale siano riportati, oltre alle notizie di carattere economico (stipendio mensile e ritenute di legge) e a tutte le eventuali trattenute effettuate sulla retribuzione per debiti in corso, anche la data di assunzione, le eventuali sospensioni disciplinari e, se Azienda privata, il capitale sociale dell'Azienda stessa, il numero dei dipendenti e l'adesione o meno del dipendente a Fondo Pensione Complementare;
- * Indicazione del codice fiscale;
- * Questionario anamnestico compilato dal medico di famiglia se il capitale mutuato è superiore, previa autorizzazione della Società, ad €90.000,00 (anche in caso di cumulo di impegni contestuali o storici con la Società). In caso di capitale maturato inferiore al predetto limite, l'Assicurato dovrà compilare e sottoscrivere esclusivamente la dichiarazione di buono stato di salute riportata nella proposta. Qualora egli non possa sottoscrivere la predetta dichiarazione dovrà presentare il Questionario anamnestico compilato dal medico di famiglia;
- * Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi se il capitale mutuato è superiore, previa autorizzazione della Società, ad €60.000,00;
- * Dichiarazione del Datore di lavoro che attesti che il Dipendente non sia stato assente dal lavoro negli ultimi 6 mesi per malattia, infortunio od altra causa per più di 30 giorni e che nello stesso periodo non sia stato soggetto a sospensione temporanea o riduzione dello stipendio o salario. Qualora ciò non fosse possibile verrà accettata in sostituzione una dichiarazione del dipendente;
- * Per i dipendenti di Cooperative la documentazione deve essere integrata con il CUD del dipendente stesso;
- * Per coloro che aderiscono a Fondi Pensione Complementare, documentazione che attesti l'importo della posizione individuale maturata presso il Fondo.

I sotto elencati documenti dovranno essere esibiti a richiesta della HDI Assicurazioni S.p.A.:

- * Copia del contratto di finanziamento registrato e notificato;
- * Atto di benestare rilasciato dal Datore di lavoro;
- * Prova dell'avvenuta estinzione dell'eventuale cessione e/o finanziamento precedenti;
- * Bilancio dell'Azienda da cui dipende l'Assicurato/Cedente;

- * Estratto contributivo;
- * Per coloro che aderiscono ad un Fondo Pensione Complementare delega al riscatto della posizione individuale, sottoscritta dal Cedente.

Qualora, all'atto della richiesta della copertura assicurativa, l'originale della proposta assicurativa fosse trattenuta dal Contraente ed inoltrata alla Società in fotocopia il Contraente si impegna a:

- custodire l'originale della proposta di assicurazione
- mettere tempestivamente a disposizione della Società tale documento ogni qualvolta questa ne faccia richiesta

Le operazioni che non rientrano nei predetti limiti assuntivi dovranno essere sottoposte all'attenzione della direzione HDI e da questa autorizzate.

Di volta in volta la Società si riserva di richiedere ulteriore documentazione sanitaria.

Articolo1. 4. Attribuzione del beneficio

Beneficiario delle prestazioni è il Contraente.

Per le somme che eccedono il debito residuo in caso di morte dell'Assicurato/Cedente, sono beneficiari gli eredi legittimi o testamentari dello stesso.

Poiché la garanzia base viene stipulata sulla vita di un terzo, ciascun Assicurando deve rilasciare, ai fini dell'art. 1919 C.C., una dichiarazione che autorizza il Contraente a stipulare un'assicurazione sulla di lui vita.

Articolo1. 5. Anticipata estinzione della cessione

In caso di anticipata estinzione del finanziamento, il contratto rimarrà in vigore soltanto per l'Assicurazione vita; l'Assicurato/Cedente assumerà anche la qualifica di Contraente ed avrà la facoltà di designare il nuovo Beneficiario.

In mancanza di tale designazione saranno automaticamente considerati Beneficiari gli eredi legittimi dell'Assicurato/Cedente.

Se l'anticipata estinzione avviene per rinnovo della cessione, con emissione di una nuova polizza sostitutive la precedente, sarà riconosciuta la parte di premio unico netto relativa al periodo di rischio non corso.

Articolo1. 6. Imposte e tasse

Le imposte e le tasse sono a carico del Contraente.

Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comunicati al Contraente.

Articolo1. 7. Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge in materia.

Articolo 1. 1 Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

HDI Assicurazioni S.p.A. – RECLAMI
Via Abruzzi, 10 – 00187 ROMA
Fax: +39 06 4210 3583 – Email: reclami@hdia.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono +39 06 421 331, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

TITOLO II

CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLA GARANZIA A)

2.0 – ASSICURAZIONE IN CASO DI MORTE DI MENSILITÀ TEMPORANEE CERTE A PREMIO UNICO

Articolo 2. 1. Prestazioni garantite

In caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale la Società garantisce, ai Beneficiari designati, il pagamento immediato della rendita annua pattuita, secondo la rateazione richiesta, a partire dalla rata immediatamente successiva al decesso fino a quella coincidente con la scadenza contrattuale.

In luogo delle rate di rendita il Beneficiario avrà la facoltà di chiedere la liquidazione del loro valore attuale, calcolato al tasso di interesse del 5% annuo composto posticipato.

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza della polizza questa si intenderà estinta ed il premio pagato resterà acquisito alla Società.

Articolo 2. 2. Dichiarazioni e modalità assuntive

L'assunzione avviene sulla base dei dati forniti con la proposta, completa in ogni parte e firmata dall'Assicurato/Cedente e, ove richiesto, del Questionario anamnestico compilato dal medico di famiglia.

Articolo 2. 3. Premi di assicurazione

La prestazione assicurata viene garantita dietro il pagamento di un premio unico anticipato. Il premio complessivo è composto dal premio netto a cui si aggiungono i diritti per le attività collegate all'emissione dei contratti e alla valutazione dei rischi. Il premio netto si ottiene moltiplicando il tasso relativo all'età tariffaria ed alla durata del contratto per l'importo della rendita annua. L'importo dei diritti si compone di una parte fissa -di ammontare pari a €26,00- e di una parte variabile. Quest'ultima si ottiene moltiplicando € 5,16 per il numero degli anni di durata del contratto e deve essere compresa fra €25,82 ed €51,65.

Articolo 2. 4. Pagamenti della Società

In caso di morte di un Assicurato prima della scadenza del previsto periodo di assicurazione verrà liquidata la relativa prestazione assicurata al Contraente/Beneficiario.

La liquidazione verrà effettuata entro 30 giorni dal ricevimento del certificato di morte dell'Assicurato dal quale risulti la data di nascita.

Articolo 2. 5. Suicidio

Per il periodo di tempo in cui il Contraente è beneficiario della prestazione derivante dalla garanzia vita, la copertura del rischio derivante dal decesso per suicidio non è sottoposta a limitazioni.

Articolo 2. 6. Riscatto

La presente garanzia non ammette valore di riscatto.

TITOLO III
CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLA GARANZIA B)

**3.0 – ASSICURAZIONE A PREMIO UNICO PER PERDITE PECUNIARIE
DERIVANTI DAI RISCHI DIVERSI D'IMPIEGO**

Articolo 3. 1. Caratteristiche della garanzia rischi diversi d'impiego

La presente assicurazione copre le perdite pecuniarie derivanti dai rischi d'impiego che colpissero l'Assicurato/Cedente, con conseguente cessazione definitiva del rapporto di lavoro, a favore del Contraente quale beneficiario, in dipendenza della sovvenzione da quest'ultimo fatta all'Assicurato/Cedente, mediante cessione di quote dello stipendio.

Costituiscono parte integrante del presente contratto le Leggi, i Decreti ed i Regolamenti vigenti in materia di cessione di quote dello stipendio o salario (tra essi D. P. R. 5 gennaio 1950 n 180; D. P. R. 28 luglio 1950 n 895; Legge 19 ottobre 1956 n. 1224, D.Lgs. 252/2005 e successive, per quanto applicabili anche in via analogica).

Articolo 3. 2. Decorrenza e cessazione automatica dell'assicurazione

L'assunzione avviene sulla base dei dati forniti con la proposta completa in ogni parte e firmata dall'Assicurato/Cedente.

La copertura rischi diversi d'impiego decorrerà dalla data dell'erogazione del finanziamento e per la durata stabilita.

Resta però inteso, ad ogni e qualsiasi effetto, che la garanzia cessa immediatamente di avere vigore, senza alcun rimborso di premio o di accessori, qualora il debito verso il Contraente venga anticipatamente estinto.

L'operatività della garanzia rischi diversi d'impiego rimane subordinata all'accettazione della garanzia vita.

Articolo 3. 3. Premi di assicurazione

Le prestazioni assicurate vengono garantite dietro il pagamento di un premio unico anticipato.

Il premio relativo al rischio impiego è determinato moltiplicando il tasso di premio, preso in corrispondenza della durata del finanziamento e dell'anzianità di servizio del dipendente calcolata in anni interi, per il capitale assicurato.

Articolo 3. 4. Diritto di surrogazione

Nel caso in cui la Società dovesse estinguere il debito contratto dall'Assicurato/Cedente, per effetto della presente garanzia, rimane surrogata in tutto ai diritti del Contraente verso l'Assicurato/Cedente. Questi riconosce ora per allora la Società sua liquida creditrice per l'importo delle quote pagate e, con la firma della proposta, dà autorizzazione alla Società di rivalersi su qualsiasi ordine di beni, redditi e proventi.

La garanzia dei rischi diversi d'impiego si estingue al verificarsi della morte dall'Assicurato/Cedente. In tal caso diviene operante l'assicurazione vita e la Società avrà diritto alla restituzione di quanto pagato al Contraente/Beneficiario per quote di cessione maturate successivamente al decesso dell'Assicurato/Cedente.

Articolo 3. 5. Passaggi ad altra Amministrazione

Qualora l'Assicurato/Cedente passasse dall'Amministrazione da cui dipende ad altra pubblica o privata Amministrazione, il Contraente si obbliga a mettere in atto tutte le azioni necessarie per ottenere dal nuovo Datore di Lavoro il rispetto del contratto di cessione fino a totale estinzione del debito, dalla rinotifica del contratto stesso fino al pignoramento dello stipendio per le somme dovute, nonché ad ottenere una nuova delega da parte dell'Assicurato/Cedente per lo svincolo della posizione individuale maturata da notificare al nuovo Fondo Pensione Complementare, se diverso.

Qualora il Contraente abbia intrapreso le azioni che precedono, il nuovo datore di lavoro non abbia ancora rispettato quanto stabilito nel contratto di cessione e siano ormai trascorsi dieci mesi dalle azioni, il Contraente avrà comunque il diritto ad ottenere il pagamento delle rate residue del finanziamento da parte della Società.

L'Assicurato/Cedente acconsente, ora per allora, che la ritenuta venga continuata sullo stipendio che percepirà dalla nuova Amministrazione, fino a completa estinzione del suo debito.

Articolo 3.6 Passaggi ad altri Fondi Pensione Complementare

Qualora l'Assicurato/Cedente passasse ad altro Fondo Pensione Complementare il Contraente si obbliga a mettere in atto tutte le azioni necessarie per ottenere il rispetto del contratto di cessione.

Articolo 3.7 Esclusioni

Le coperture non saranno operative e non daranno diritto ad alcun indennizzo nel caso in cui:

- a) all'atto della sottoscrizione del contratto di finanziamento l'Assicurato/Cedente sia a conoscenza della prossima disoccupazione o sia al corrente di circostanze oggettive che fanno prevedere un prossimo stato di disoccupazione;
- b) la perdita del posto di lavoro sia un evento programmato in base al contratto di lavoro che in seguito risulti non essere a tempo indeterminato o avere carattere stagionale;
- c) all'atto della sottoscrizione del contratto di finanziamento l'Assicurato/Cedente sia in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Straordinaria;
- d) l'Assicurato/Cedente si trovi nella condizione di disoccupazione parziale (Lavori Socialmente Utili);
- e) i documenti risultassero falsificati nelle cifre e nei contenuti.

DEFINIZIONI

Assicurato/Cedente: Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto: le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. L'Assicurato, nel presente contratto, è colui che, nel contratto di cessione o di delegazione, cede quote dello stipendio (Cedente).

Cessazione del rapporto di lavoro: Interruzione definitiva del rapporto di lavoro.

Contraente/ Beneficiario: Persona fisica o giuridica, che stipula il contratto di assicurazione (Convenzione) e si impegna al versamento dei premi alla Società ed esercita i diritti derivanti dalla polizza. Nel presente contratto è la Società erogante il finanziamento e coincide con il soggetto che riceverà la prestazione economica prevista al verificarsi dell'evento assicurato (Beneficiario).

Decorrenza:Le garanzie assicurate decorrono dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda consegnata al Contraente a condizione che il finanziamento sia stato effettivamente erogato e sia stato corrisposto il premio.

ISVAP: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Opzione: Facoltà del Contraente di chiedere, entro il termine di scadenza del contratto, la conversione della prestazione contrattualmente prevista in una delle alternative indicate dal contratto

Premio: Importo che il Contraente è tenuto a pagare per ottenere le prestazioni previste dal contratto.

Prestazione: Somma – pagabile in un'unica soluzione (capitale) o in via ricorrente (rendite) – che viene garantita dalla Società al verificarsi dell'evento per il quale è stata chiesta la copertura assicurativa.

Proposta:Documento dal quale derivano tutte le garanzie assicurative che il cliente firma all'atto della sottoscrizione del Contratto di finanziamento.

Scheda: Documento emesso dalla Società e consegnato al Contraente per ogni posizione in cui sono riportate le generalità, l'età, la durata, la prestazione ed i relativi premi.

Sinistro:Il verificarsi dell'insolvenza per la quale è prestata l'assicurazione.

Società:HDI Assicurazioni S.p.A., Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

TUTELA PRIVACY INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.06.2003 N°196

1) FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

HDI Assicurazioni S.p.A., al fine di fornirLe i propri prodotti e/o servizi assicurativi, deve disporre dei Suoi dati personali - compresi eventualmente anche quelli sensibili - e si impegna a trattarli esclusivamente nei limiti strettamente necessari alla gestione del sottostante rapporto assicurativo, ovvero nei limiti delle autorizzazioni rilasciate dal Garante.

2) CONSEGUENZE DEL RIFIUTO AL CONFERIMENTO DEI DATI

HDI Assicurazioni S.p.A., senza i Suoi dati, non potrà fornirLe i propri prodotti e/o servizi assicurativi.

3) MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

3.1) Il trattamento dei dati, da parte di HDI Assicurazioni S.p.A. consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione con modalità e procedure informatiche e telematiche; dal trattamento la HDI Assicurazioni S.p.A. esclude sempre la diffusione dei dati e limita la comunicazione ai soggetti di cui al successivo punto 3.3.

3.2) I dati sono trattati da tutti i dipendenti/collaboratori di HDI che svolgono compiti di natura tecnico-organizzativa, nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle finalità di cui al precedente punto 1).

3.3) I dati trattati da HDI Assicurazioni S.p.A., potranno essere comunicati ad altri soggetti esclusivamente:

- a) per le finalità di cui al punto 1) (a mero titolo esemplificativo a: coassicuratori, riassicuratori, agenti e loro collaboratori, avvocati, medici, periti, e organismi associativi di settore etc.);
- b) per ottemperare ad obblighi di legge (a mero titolo esemplificativo a: ISVAP, CONSAP, COVIP, UIC, MOTORIZZAZIONE, AUTORITA' GIUDIZIARIA etc.).

4) DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'art. 7 del D. L.gvo 196/03 Le conferisce l'esercizio di specifici diritti, tra i quali quello di ottenere, in ogni momento, l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati e, in caso di violazione di legge, il blocco e la cancellazione degli stessi.

5) TITOLARE E RESPONSABILE/I DEL TRATTAMENTO DEI DATI

5.1) Titolare del trattamento è HDI Assicurazioni S.p.A. con sede e Direzione Generale nella Repubblica Italiana - 00187 Roma - Via Abruzzi n. 10 telefono +39 06 421 031, telefax +39 06 4210 3500.

5.2) Il titolare ha designato più Responsabili, tra i quali la Direzione Legale ed Affari Societari sita nella Repubblica Italiana - 00187 Roma - Via Abruzzi n. 10; l'elenco aggiornato dei Responsabili è consultabile presso il sito internet: www.hdia.it.

5.3) La Direzione Legale ed Affari Societari è stata altresì designata quale Responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.L.gvo 196/03.



